

DELIBERA DL/034/15/CRL/UD del 30 marzo 2015

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

F. T./POSTE MOBILE xxx

(LAZIO/D/97/2014)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella Riunione del 30 marzo 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante “ *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16/12/2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “*Regolamento*”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “ *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente sig. F. T. presentata in data 29 gennaio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato - nei confronti dell’operatore Poste Mobile – la perdita della numerazione assegnata da Poste Mobile all’utente ad agosto 2013, numerazione che avrebbe dovuto rimanere nella disponibilità del titolare per almeno sei mesi dall’ultimo evento di ricarica a pagamento. In particolare, nell’istanza introduttiva, negli atti difensivi e nel corso dell’udienza di audizione ha precisato di aver acquistato l’utenza Poste Mobile in data 13 agosto 2013, di aver chiesto il 28 agosto 2013 la MNP verso altro operatore, che tale numerazione era andata perduta nella procedura di MNP.

In base a tali premesse, l’utente ha richiesto:

- i. Indennizzo di Euro 100,00 ex art. 10 comma 1 Delibera 124/10/CONS e 2 SIM Poste Mobile

- ii. Indennizzo di Euro 400,00 in applicazione degli artt. 5 e 7 Delibera 124/10/CONS e spese di procedura

2. La posizione dell'operatore

L'operatore ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'istanza perché depositata decorsi 91 giorni dal tentativo di conciliazione e quindi oltre il termine perentorio dell'art. 14.2 Delibera 173/07/CONS. Nel merito, ha precisato che, nell'ambito di una portabilità verso Poste Mobile della numerazione XXXXX66280, il 13 agosto 2013 era stata assegnata all'utente una numerazione provvisoria (XXXXX55745). Perfezionatasi la portabilità (il 19 agosto), la numerazione provvisoria era stata disattivata. Il 28 agosto 2013, l'utente aveva chiesto a Vodafone la portabilità della numerazione provvisoria, per la quale, a suo dire, aveva maturato un diritto d'uso, ma la richiesta era stata scartata con causale 26 (MSISDN non appartenente al Donating), non essendo il numero più attivo. La natura temporanea del numero assegnato al momento della richiesta di portabilità era chiaramente indicata nelle note informative pubblicate sul sito di Poste Mobile, da ritenersi conosciute ed accettate dall'utente con la sottoscrizione del contratto. Contestava infine la natura addizionale del numero provvisorio e chiedeva il rigetto delle domande di indennizzo, perché inammissibili, immotivate, pretestuose, generiche ed irrituali.

Motivazione della decisione

Preliminarmente viene rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza ex art. 14.2 Delibera 173/07/CONS sollevata dall'operatore, perché infondata.

L'articolo in questione recita infatti: “ *Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria*”.

In base alla norma citata, che fa espresso riferimento a mesi e non a giorni, il termine perentorio di scadenza del deposito dell'istanza di definizione deve ritenersi dunque il medesimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui si è concluso il tentativo di conciliazione.

Nel caso di specie, essendosi il tentativo obbligatorio di conciliazione concluso con esito negativo il 30 ottobre 2013, il termine di scadenza per il deposito dell'istanza era il 30 gennaio 2014.

L'istanza di definizione depositata il 29 gennaio 2014 è quindi tempestiva e pertanto ammissibile e proponibile.

Sempre in via preliminare, si precisa che unica normativa di riferimento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori è quella di cui alla Delibera 73/11/CONS del 16 febbraio 2011. La Delibera 124/10/CONS richiamata dall'utente, infatti, si è limitata ad indire la Consultazione pubblica sull'adozione di un regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, all'esito della quale, con Delibera 73/11/CONS appunto, è stato adottato il cosiddetto Regolamento Indennizzi.

Si premette inoltre che la domanda dell'utente di 2 SIM Mobili a fronte dell'eventuale inadempimento dell'operatore è inammissibile. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, infatti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, quale quella formulata, ed è viceversa limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

Come puntualmente precisato dall'utente nel modello UG ed anche nel modello GU14, l'oggetto della controversia è la perdita della numerazione nativa.

E' provato quindi che la sospensione o cessazione del servizio e l'omessa o ritardata portabilità del numero, non menzionati né nell'UG né nel GU14 e per i quali solo nella memoria difensiva l'utente avanza domanda di indennizzo (in applicazione degli artt. 5 e 7 Delibera 124/10/CONS), non sono stati oggetto del precedente tentativo di conciliazione. La domanda, evidentemente inammissibile in quanto domanda nuova, viene pertanto rigettata.

Per quanto concerne la lamentata perdita della numerazione, per la quale l'istante formula la domanda di indennizzo (in applicazione dell'art. 10 Delibera 124/10/CONS), si evidenzia che entrambe le parti, nelle difese, dissertano sulla natura della numerazione andata perduta: di natura nativa addizionale, come asserito dall'utente, in ordine alla quale sussisterebbe un diritto d'uso di assegnazione; di natura provvisoria e temporanea (non addizionale), come asserito dall'operatore, trattandosi di numerazione attivata nell'ambito di una MNP solo fino al completamento della portabilità del numero.

La questione, nello specifico caso esaminato, appare irrilevante per la seguente ragione.

E' pacifico che la numerazione XXXXX55745 venne attivata da Poste Mobile il 13 agosto 2013, a seguito di una richiesta di MNP del numero XXXXX66280 da Vodafone verso Poste Mobile.

Non è specificamente contestato dall'utente che la numerazione XXXXX55745 sia stata disattivata dal 19 agosto 2013, data in cui Poste Mobile ha perfezionato la portabilità del numero XXXXX66280. E in ogni caso l'utente ne ha riscontrato l'avvenuta disattivazione alla fine di agosto 2013, all'esito negativo della richiesta di MNP di tale numerazione da Poste Mobile a Vodafone, con ciò dimostrando anche lo scarso utilizzo dell'utenza.

L'utente è stato pertanto titolare della numerazione XXXXX55745 per una sola settimana, dal 13 al 19 agosto 2013, o, al più, per 17 giorni.

Ciò determina il rigetto della domanda di indennizzo per perdita della numerazione, sia essa di natura addizionale, sia essa di natura provvisoria, per la seguente motivazione.

Sulla scorta del principio di proporzionalità espresso dall'articolo 11, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, gli importi degli indennizzi "devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato".

Secondo quanto precisato nella Delibera 73/11/CONS, il pregiudizio di tale specifica fattispecie è misurabile in base agli anni di precedente utilizzo della numerazione, ritenendosi presumibile e

ragionevole che più a lungo un soggetto ha utilizzato un numero di utenza telefonica, maggiore è il danno derivante dalla perdita della titolarità di tale numero. L'art. 9 del Regolamento Indennizzi riconosce infatti il diritto dell'utente ad un indennizzo pari ad Euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo.

Considerato dunque che l'istante è stato titolare ed ha utilizzato la numerazione XXXXX55745 per una/due sole settimane, lo stesso non ha maturato il diritto all'indennizzo, previsto dall'art. 9 del Regolamento a fronte dell'utilizzo perlomeno di un anno della numerazione perduta.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, le domande vengono rigettate.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della procedura .

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. F. T. in data 29 gennaio 2014, con compensazione delle spese.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma, lì 30 marzo 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto